

# **REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
  - Art. 2 – Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune
  - Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco
  - Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'elenco
  - Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
  - Art. 6 – Deroghe al criterio della rotazione
  - Art. 7 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo - Procedura
  - Art. 8 – Affidamento degli incarichi – Criteri di scelta
  - Art. 9 – Corrispettivo
  - Art. 10 – Disciplinare di incarico di servizio legale – Condizioni per il conferimento dell'incarico
  - Art. 11 – Cancellazione dall'elenco
  - Art. 12 – Pubblicità
  - Art. 13 – Rinvio alla normativa vigente ed al Codice deontologico
- Allegati:
- Schema di disciplinare di incarico

# **REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

## **ART. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, ai quali il Comune deve ricorrere non disponendo di un'avvocatura interna.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

## **ART. 2**

### **Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune**

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali.

2. L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso.

#### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello - Cassazione Civile, nonché tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) e negoziazione assistita.

#### **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale Sezione Lavoro – Corte di Appello Sezione Lavoro - Cassazione Civile - Sezione Lavoro.

#### **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

## **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE**

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale e della Corte di Cassazione, sezione tributaria. Giudizi contabili.

## **Sezione F – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE**

Controversie amministrative, civilistiche e reati ambientali.

## **Sezione G – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA URBANISTICA**

Edilizia privata e piani di governo del territorio e attuativi.

## **Sezione H – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA**

Controversie di diritto commerciale e societario.

## **Sezione I – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI.**

4. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

5. In sede di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Milano nonché al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Como.

6. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà aggiornato periodicamente, con l'inserimento di nuove istanze e/o con l'integrazione di quelle già inserite.

7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

8. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

9. L'Ente, altresì, si riserva la facoltà di affidare incarichi nei casi di vertenze per risarcimento danni, qualora il sinistro sia coperto da polizza assicurativa stipulata dall'Ente ed il nominativo del legale venga comunicato dalla compagnia assicurativa con oneri a proprio carico.

10. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Egli potrà avvalersi, a sua discrezione, di un legale domiciliatario per il deposito degli atti presso detta sede giurisdizionale superiore.

11. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco,

impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

### **ART. 3**

#### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'elenco saranno inseriti i professionisti (Avvocati o Dottori Commercialisti) singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
  - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle diverse sezioni;
  - comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
  - essere in possesso di polizza R.C. professionale obbligatoria.
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune, che non siano giunte a sentenza passata in giudicato ovvero, in detto periodo, non vi sia stata dismissione dell'incarico professionale ricevuto da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Campione d'Italia.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

### **ART. 4**

#### **Modalità di iscrizione nell'elenco**

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero del codice fiscale e numero partita IVA;
- titolarità di polizza assicurativa R.C. professionale con indicazione del numero di polizza e della compagnia assicurativa contraente.

b) Curriculum *vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di non avere in corso contenziosi, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, con il Comune di Campione d'Italia e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Campione d'Italia o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto che verrà instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del Codice di comportamento di Amministrazione dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2014 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

## **ART. 5**

### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale. Parimenti, compete alla Giunta l'individuazione del

professionista a cui affidare l'incarico, motivandone la scelta, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Di norma, rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- Miglior preventivo formulabile.

3. L'individuazione dei legali, in numero non inferiore a tre, a cui chiedere il preventivo, dovrà avvenire nel rispetto dei principi sopra richiamati.

4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

6. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

## **ART. 6**

### **Deroghe al criterio della rotazione**

1. Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:

- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia;
- nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale; in tale ipotesi la Giunta potrà affidare incarichi a

soggetti non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

## ART. 7

### **Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo – Procedura**

La decisione in ordine all'azione o alla resistenza è assunta con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta comunale ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite. Con la medesima deliberazione, ovvero con successiva deliberazione, la Giunta individua l'Avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente tramite selezione informale ad esito del seguente procedimento:

1) In relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'attività, nonché al valore economico dell'affidamento, il Responsabile dell'Area Amministrativa stabilisce il numero di avvocati (o dottori commercialisti) da contattare, in numero non inferiore a tre, individuandoli nella sezione relativa al materia oggetto del servizio legale, in base ai curricula inviati, comunque nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

2) il Professionista contattato ai sensi del precedente punto 1), qualora interessato a collaborare con il Comune, trasmette:

- preventivo di spesa che, nel caso di incarico di patrocinio legale, deve essere dettagliato per fasi processuali;

- nel caso di incarico di patrocinio legale dichiarazione circa la propria disponibilità a rendere, qualora richiesto e senza ulteriori oneri per l'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

- dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente;

- dichiarazione circa dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, con riferimento sia alla normativa vigente, sia all'art. 24 del Codice deontologico forense, sia al codice di comportamento di Amministrazione del Comune di Campione d'Italia (delibera della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2014 e s.m.i.), la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto.

Per incarichi di particolare rilievo ovvero in caso di patrocinio avanti le magistrature superiori, potrà essere chiesto al professionista di indicare anche:

- il massimale garantito dalla assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

- l'anzianità di iscrizione all'Albo dei Cassazionisti.

3) Il procedimento si conclude con il provvedimento di affidamento dell'incarico al quale è allegato il disciplinare di incarico di servizio legale sottoscritto dal Comune di Campione d'Italia e dal professionista di cui all'art. 9 ed il cui modello è allegato al presente Regolamento.

## ART. 8

### Affidamento degli incarichi – Criteri di scelta

La selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori che devono essere esplicitati nell'atto di affidamento e che possono tener conto:

- a) dal curriculum professionale e relativi titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare;
- b) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione. La professionalità e la competenza possono essere anche desunte, ad esempio, dal numero, dalla rilevanza e dal valore economico dei servizi svolti, affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- c) della pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione o a questioni similari;
- d) del costo del servizio nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- e) nel caso di incarichi di consulenza legale, delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico in grado di soddisfare al meglio le aspettative dell'Ente.

E' possibile ricorrere all'affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo:

- nei casi di consequenzialità di incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero per la novità della questione trattata;
- nei casi già indicati al precedente art. 2, commi 8 e 9.

L'Ente garantisce in ogni caso l'equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

## ART. 9

### Corrispettivo

1. In sede di redazione del preventivo dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal DM 10/03/2014 n. 55, così come modificato dal D.M. 08.03.2018, n. 37 (ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco).

2. Le modalità utilizzate per la stesura del preventivo (ivi comprese le percentuali di sconto praticate), all'atto del conferimento del primo incarico dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio rispetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità della linea difensiva.

3. Il corrispettivo così definito in via presuntiva deve intendersi omnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di:

- accessori di legge (CPA) - spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);

- rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale delle prestazioni, come previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 55/2014.

4. Non verrà, di regola, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui il legale ne faccia espressa richiesta. In tal caso dette spese dovranno essere quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del preventivo ed, ove si dia corso a confronto concorrenziale informale, la relativa voce di spesa sarà conteggiata ai fini della valutazione della convenienza economica del preventivo medesimo.

5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

6. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

7. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

## ART. 10

### **Disciplinare di incarico di servizio legale - Condizioni per il conferimento dell'incarico**

Con il disciplinare, sottoscritto secondo il modello allegato, il Professionista si impegna:

a) a richiedere per la prestazione esattamente il compenso professionale concordato all'atto di affidamento, di norma entro i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle allegato al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale. Nel caso

di incarico di patrocinio legale è fatta salva la possibilità di applicare tariffe medie, anche solo con riferimento a singole fasi processuali, in ragione della particolare importanza della causa per l'Ente o per la sua oggettiva complessità, da motivare specificatamente all'atto del conferimento dell'incarico. Ove il professionista, nel corso del giudizio, sostenga spese ulteriori rispetto alla somma impegnata dall'Ente con il conferimento dell'incarico, è tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, a motivare e documentare le maggiori spese sostenute. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto di assenso o nullaosta.

b) nel caso di incarico di patrocinio legale, a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;

c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, ed in particolare, nel caso di incarico di patrocinio legale, lo stato generale del processo e l'esito delle singole udienze, allegando la relativa documentazione ed in particolare i propri atti difensivi prima che vengano depositati, nonché quelli depositati da controparte;

d) a predisporre un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione ed il successivo eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest'ultimo;

e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l'Ente anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per l'Ente;

f) a rispettare il Codice Deontologico professionale e il Codice di comportamento dell'Ente;

g) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

h) nel caso di incarico di patrocinio legale, a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata del procedimento stesso;

i) a ricomprendere nel suddetto compenso anche eventuali incontri con rappresentanti dell'Amministrazione compresi i contatti telefonici necessari per la trattazione della causa, durante il suo svolgimento.

Nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

## **ART. 11**

### **Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Albo a quei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell'esercizio del mandato.

## **ART. 12**

### **Pubblicità**

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

## **ART. 13**

### **Rinvio alla normativa vigente e al Codice deontologico**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia (L. 247/2012 per l'ordinamento forense e D.Lgs. 139/2005 per i dottori commercialisti) e ai singoli Codici deontologici.



# **DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZIO LEGALE DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO)**

Il giorno .... del mese di ....., presso ....., con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

**TRA**

il Dott. .... in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

**E**

l'Avvocato/Commercialista ..... dello Studio ... ..... C.F. n. ....  
P. I.V.A. n. .... - iscritto al Consiglio dell'Ordine di ..... dalla data del  
..... al n. .... in seguito denominato "Professionista", in esecuzione della  
Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., con la quale si decideva la costituzione di  
fronte al Tribunale di ..... nonché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. ....  
del ..... con la quale si è provveduto alla individuazione del legale

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Le parti, come sopra indicate, concordano che per l'incarico affidato relativo a .....  
sarà corrisposto il compenso già concordato e trasmesso al Comune di Campione d'Italia con nota  
prot. n. ... del ..... in base ai criteri e alle condizioni stabilite nel presente disciplinare ed  
ammontante ad € ..... di cui:

€ 0.000,00 per onorari

€ 000,00 per spese generali 15% (solo per incarichi ad avvocati)

€ 000,00 per CPA al 14%

Oltre ad eventuali spese vive, che saranno rendicontate tempestivamente.

Per il pagamento dovrà essere presentata regolare fattura elettronica ai seguenti codici:

- Codice Univoco Ufficio del Comune: \_\_\_\_\_
- Nome dell'Ufficio: \_\_\_\_\_
- P.E.C.: \_\_\_\_\_

### **2) OBBLIGHI DELL'AVVOCATO**

Con la firma del presente Disciplinare il Professionista si impegna espressamente a:

- non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune e a dichiarare per iscritto di non averne di pregressi;
- fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;
- approvare espressamente tutte le condizioni previste nel Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni ed in particolare l'art. 10 tutto.

### **3) DURATA DELL'INCARICO**

Nel caso di incarico di patrocinio legale, Il rapporto contrattuale tra il Comune e il Professionista durerà fino alla conclusione del procedimento a decorrere dalla data di aggiudicazione della selezione. Il Professionista comunque si obbliga fin d'ora a portare a conclusione tutti i procedimenti fino al termine del presente grado di giudizio.

Alla scadenza del tempo stabilito in convenzione il Professionista decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti e restituirà al Comune tutti i fascicoli di causa e ogni altra documentazione in suo possesso a questi ultimi riferita.

### **4) ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La prestazione è esercitata dal Professionista con il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione o l'inserimento a qualunque titolo nella struttura organizzativa del Comune, senza la facoltà di avvalersi né del personale né delle strutture del Comune stesso.

### **5) INCOMPATIBILITA'**

Il Professionista si impegna all'esercizio del mandato ricevuto con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e deontologiche che regolano la professione.

Il Professionista dichiara, sotto sua assoluta responsabilità, di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico sottoscritto con il Comune.

Si impegna comunque a far cessare le dette incompatibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni sopra richiamate.

È facoltà del comune risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss codice civile.

### **6) FACOLTA' DI TRANSIGERE**

La facoltà di transigere resta riservata al Comune, che rimane libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito dal Professionista. L'obbligo del Professionista è limitato alla redazione di un parere che prospetti all'Ente la razionale ed economicamente vantaggiosa soluzione transattiva della controversia affidatagli.

## **7) RECESSO**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di gg. 20 al Professionista che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest'ultimo. Il Professionista ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di gg. 20 al Comune, che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest'ultimo. Il recesso del Professionista dovrà esercitarsi senza creare alcun danno al Comune.

## **8) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e successiva esecuzione del presente disciplinare sono risolte inizialmente con l'incontro di entrambe le parti nella sede comunale del Comune di Campione d'Italia, nel tentativo di pervenire ad una fattiva mediazione della vertenza. Dell'incontro si redige sommario verbale. In caso di mancata conciliazione il foro competente è quello di Ancona e il verbale avrà valore di prova documentale in giudizio.

## **9) CONCLUSIONI**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute, comprese le motivazioni indicate in premessa, e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**IL PROFESSIONISTA**

(Avv. ....)

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

(dott. ....)

